



PREMESSA

Il giudice Paolo Borsellino aveva chiaramente individuato nella cura educativa la condizione formatrice necessaria alla possibilità stessa di una crescita civica e culturale della società, opera indispensabile ed imprescindibile per il superamento della subcultura mafiosa. A seguito delle Stragi del '92 il testimone di questa coraggiosa scommessa sulle possibilità di un futuro migliore è stato raccolto da Rita Borsellino, sorella di Paolo; il suo impegno perseverante nel tenere viva la memoria del fratello ed il contributo civile, culturale e sociale per la promozione della legalità democratica, continuano a rappresentare uno straordinario esempio di vita rivolto principalmente alle nuove generazioni “le più adatte a sentire il fresco profumo della libertà”, come ebbe a dire proprio suo fratello Paolo ad un mese dalla tragica morte del collega e amico Giovanni Falcone. L'esempio di vita di Rita Borsellino ed il lavoro prodigo sino al suo ultimo momento rivolto al Centro studi, rappresentano il lascito morale più importante. Dopo la sua morte il Centro studi accanto, al nome di Paolo Borsellino, assume il nome di Rita nella denominazione associativa.

Accogliendo tanta eredità d'intenti, il Centro studi mira a valorizzare e sviluppare il campo della specificità dei processi formativi legati al metodo di una "memoria operante", quale pratica educativa che rende viva la possibilità di trasmettere, valorizzare ed elaborare memoria, mettendo in relazione cittadinanza attiva e pedagogia dei diritti; di avviare processi di conoscenza di sé, del proprio tempo ed ambiente di vita, del territorio di appartenenza, su una dimensione europea ed extraeuropea. Una stretta circolarità di rapporto tiene infatti assieme, sul fronte di una piena e consapevole cittadinanza democratica, modelli educativi e d'istruzione, processi d'apprendimento, maturazione degli individui in termini di crescente capacità/possibilità di scelta in situazione.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e Denominazione.

APS Centro studi ricerche e documentazione Sicilia/Europa "Paolo e Rita Borsellino", abbreviabile in APS Centro studi "Paolo e Rita Borsellino", di seguito indicato anche Centro studi, è un'associazione di promozione sociale, costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, grazie all'impulso di Rita Borsellino al fine di contribuire alla formazione civile e culturale delle persone e di valorizzare e sviluppare il metodo educativo di una "memoria operante".

Art. 2 - Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Sede.

Il Centro studi ha sede in Palermo, in piazza dei Quartieri n. 2.

Art. 4 - Oggetto sociale.

L'Associazione, che agisce nel pieno rispetto del vigente ordinamento giuridico, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, è apolitica ed aconfessionale. L'Associazione ripudia qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Si propone di svolgere attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare il Centro studi intende proporre un'attività volta allo sviluppo e alla diffusa crescita di pratiche di conoscenza che valorizzino, quale risorsa socioculturale ad ampio raggio, prassi di "memoria operante". Il Centro studi intende recuperare e valorizzare quanto emerso e sviluppato nel campo dell'antimafia sociale e delle esperienze di impegno educativo, nei termini di crescita di cittadinanza attiva, di processi di partecipazione, di potenziamento della coscienza civica, di produzione di beni relazionali, nonché istituire, custodire e rendere fruibile una mediateca che contenga anche il patrimonio documentale raccolto da Rita Borsellino nei suoi ventisei anni di impegno sociale e politico; Intende condurre la propria azione lungo due importanti direttrici: la sperimentazione educativo-didattica in Sicilia, con particolare riferimento ad esperienze di scuola attiva e di educazione popolare e lo sviluppo di pratiche educative orientate alla legalità democratica, la partecipazione, l'antimafia sociale, con riferimento anche alla realtà scolastica degli Istituti penali ed ai servizi sociali connessi; il Centro studi intende rivolgersi anche a quei giovani esposti a disagi e problematiche di malessere sociale correlati a fenomeni di emarginazione e vulnerabilità sociale. Per il raggiungimento dei propri fini sociali, il Centro studi

concorre ad attivare centri di raccolta e tutela del patrimonio culturale educativo/didattico, un museo della didattica, archivi cartacei ed informatici, e tutti quegli strumenti che possano contribuire alla diffusione di una cultura educativa orientata alla legalità democratica, allo sviluppo della responsabilità personale, all'autonomia di scelta.

Titolo II SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 5 - Attività.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione dell pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esplicativo il Centro studi intende perseguire in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- a) riportare alla luce fonti documentarie relative ad esperienze e modelli riconducibili al contesto di innovative prassi di rinnovamento educativo e didattico riconfiguranti l'impegno espresso ed il ruolo propositivo svolto da educatori e uomini di scuola siciliana nel più ampio orizzonte della storia europea;
- b) conservare e gestire il materiale donato da Rita Borsellino, curandone l'organizzazione per fini espositivi, di studio, di pubblicazione o di altro che si riterrà adatto allo scopo;
- c) accogliere, custodire, digitalizzare fonti documentarie e servizi di consultazione dei documenti archiviati anche mediante reti telematiche. Promuovere la costruzione e diffusione di una mediateca che accolga testimonianze audiovisive di esperienze di particolare valore nel campo della legalità democratica e di educazione/istruzione, narrate e/o resocontate, in un'ottica di promozione della ricerca scientifica, della cittadinanza attiva, dell'inclusione sociale, dell'affermazione della cultura della legalità e della lotta alle mafie e a tutte le forme di criminalità;
- d) acquisire e custodire, valorizzare materiale storico, archivistico e librario;
- e) assumere la gestione di patrimoni culturali, quali biblioteche, musei e archivi nell'ambito delle proprie attività e nel perseguimento degli scopi associativi;
- f) organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti, pubblici dipendenti, amministratori locali, liberi professionisti, relativamente agli scopi e alle attività associative che gli sono propri, nonché per gli associati, in funzione della propria crescita organizzativa e gestionale;
- g) attivare rapporti di collaborazione, anche in convenzione, con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con le Università, per attività di progettazione educativa condivisa, di ricerca-azione, di formazione di tutto il personale del comparto scuola e delle Università e attività di formazione rivolte al mondo della Scuola, ai Docenti, agli Studenti per lo sviluppo delle competenze;

- h) svolgere attività finalizzate ad ampio raggio alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla diffusione di una cultura di pace e al contrasto delle povertà educative;
- i) realizzare pubblicazioni scientifiche, attività editoriale in genere, servizi per la tutela sociale, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, proiezioni e attività rivolte a bambini e ragazzi, giovani e adulti;
- j) attivare ricerca scientifica di particolare interesse sociale, formazione, socializzazione e produzione culturale volte alla tutela e valorizzazione delle differenze nei soggetti giovani e negli adulti;
- k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità e loro gestione;
- l) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;
- m) organizzare e gestire di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- n) il Centro studi predisporre e pone in atto, in coerenza con le proprie finalità, ogni altra attività che possa favorire la crescita civica di tutta la collettività, a partire dalle fasce più deboli della società a rischio di emarginazione sociale, culturale ed educativa e di tutti quei soggetti a rischio di arruolamento nelle organizzazioni criminali. Potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi;
- o) promuovere la cultura dell'incontro, dell'accoglienza, della solidarietà, della nonviolenza, della difesa non armata, della pace fra i popoli, delle pari opportunità e della prevenzione di ogni forma di discriminazione di genere, xenofobia, sessismo, intolleranza, violenza, sopraffazione e censura;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

L'Associazione può anche esercitare attività di intervento non menzionate nel presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dagli organismi deliberativi e nei limiti consentiti dalla legislazione di settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati; per lo svolgimento di attività di interesse generale ed il perseguimento delle proprie finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. 117/2017, solo quanto ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Per il perseguimento delle proprie attività il Centro studi può aprire altre sedi in Italia o all'estero e avvalersi di donazioni, contributi pubblici e privati, nonché partecipare a bandi e fondi pubblici e privati, nei rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e dei limiti previsti dalla legislazione.

Titolo III

GLI ASSOCIATI

Art. 6 - Gli associati.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari. Sono fondatori quelle persone fisiche che sono intervenute all'atto costitutivo e la loro permanenza nell'Associazione resta tale salvo il caso di recesso e l'applicazione delle norme del presente statuto. Sono ordinari i soggetti che aderiscono all'associazione, inoltrando

richiesta scritta di ammissione al Consiglio direttivo e che, assunta la decisione a maggioranza dei suoi membri, vengono riconosciuti come tali e trascritti nel libro degli associati. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro, in ogni caso in numero non superiore ai limiti stabiliti dall'articolo dal comma 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I Soci fondatori ed i Soci ordinari sono soggetti ai doveri e sono titolari dei diritti e delle facoltà previsti dal presente Statuto, nonché al versamento di una quota economica di adesione. L'importo della quota di adesione e la sua periodicità sono stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo. I Soci aderiscono in forza della condivisione degli ideali, degli scopi associativi, delle attività, dei regolamenti interni e di quanto previsto dal presente Statuto. Pertanto, possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che:

- condividono gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettano lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- prestano la propria opera per sostenere la vita associativa;
- versano le quote economiche stabilite annualmente dal Consiglio direttivo.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'organo di amministrazione può proporre iniziative di partecipazione e coinvolgimento dei Soci, mediante consultazione per iscritto al fine di acquisire il loro espresso gradimento. Le forme, le modalità di partecipazione ed il sostegno alla vita dell'Associazione possono essere definite in uno specifico Regolamento. Per ottenere la qualifica di 'associato' ogni aspirante dovrà presentare richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con esplicita indicazione dei dati anagrafici e del

domicilio presso il quale devono essergli inviate le comunicazioni e la dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, oltre alle informazioni inerenti il versamento della quota di adesione. Il Consiglio direttivo accerta, previa opportuna istruttoria, l'esistenza dei requisiti, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di inopportunità in ordine all'accoglimento della richiesta di ammissione e delibera secondi criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro il termine di 90 (novanta) giorni. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità associative, previo assenso scritto dell'associato. L'ammissione all'Associazione ha effetto dalla data di deliberazione del Consiglio direttivo, deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata agli interessati nel termine di 15 (quindici) giorni. Contro il giudizio del Consiglio direttivo è ammesso appello al Collegio dei garanti entro trenta giorni. La quota associativa di adesione rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. I Soci hanno parità di diritti, tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. È espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa. L'esercizio dei diritti dei Soci e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota di adesione, al rispetto delle norme e dei requisiti di compatibilità. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle attività del Centro studi, di usufruire dei servizi offerti dallo stesso, di accedere ai materiali conservati, nel rispetto delle condizioni fissate da eventuali Regolamenti interni approvati dall'organo di amministrazione. I Soci hanno diritto a:

a) concorrere a definire gli obiettivi dell'Associazione in seno all'Assemblea dei soci;

b) eleggere il Presidente, i membri del Collegio dei garanti, il Sindaco o Sindaci revisori e su proposta del Presidente i membri del Consiglio direttivo, i Vice Presidenti, ove nominati, il Tesoriere, il Direttore, il Presidente onorario ed essere eletti negli stessi;

c) approvare le modifiche statutarie, il conto preventivo e consuntivo;

d) concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;

I Soci sono tenuti a:

e) osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le delibere dell'Assemblea e degli organismi dirigenti;

f) versare, alle scadenze stabilite, le quote di adesione decise dagli organismi dirigenti;

g) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo. Il titolo di associato, oltre che per decesso del Socio, scioglimento dell'Associazione o recesso da comunicare al Consiglio direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec o quegli altri mezzi che si riterranno utili allo scopo, entro il mese di marzo dell'anno in corso. Il titolo di associato si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

a) mancato rinnovo o pagamento della quota associativa;

b) rifiuto motivato del rinnovo da parte del Socio stesso;

c) violazione delle norme etiche o statutarie;

d) indegnità dell'associato a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec, con posta elettronica o altri mezzi telematici che si riterranno utili allo scopo. L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio direttivo e gli deve essere comunicata per iscritto, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Contro la decisione del Consiglio direttivo è ammesso appello presso il Collegio dei garanti. Gli associati che, a qualunque titolo, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV GLI ORGANISMI

Art. 8 - Organismi.

Gli organismi associativi sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) I Vice Presidenti, ove nominati;
- d) Il Direttore;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Consiglio direttivo;
- g) Il Presidente onorario, ove nominato;

Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a titolo gratuito.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto o l'accettazione di incarichi per corrispondenza postale o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. I verbali dell'Assemblea sono trascritti in apposito libro contenente le deliberazioni assembleari e reso fruibile all'interno della sede sociale da parte dei Soci che ne facciano richiesta.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente, dei membri del Collegio dei garanti, dei Sindaci revisori e, su proposta del Presidente, l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, del Tesoriere, del Direttore, dei Vice Presidenti, ove nominati e del Presidente onorario, ove nominato e loro revoca;
- b) l'approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- c) l'approvazione del rapporto previsionale di spesa e del rendiconto economico-finanziario dell'Associazione;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- f) l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- g) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rapporto previsionale di spesa, del rendiconto economico-finanziario e per la definizione delle linee di indirizzo; è inoltre convocata su deliberazione del Presidente o, se richiesta, da almeno 3/5 dei Soci iscritti. Pertanto l'Assemblea può essere convocata secondo due differenti sessioni:

- a) ordinaria;
- b) straordinaria.

Per la costituzione legale delle Assemblee e per la validità delle sue deliberazioni, sia in convocazione ordinaria, che straordinaria, è necessario in prima convocazione la partecipazione, di presenza o per delega, di metà più uno degli associati, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'Assemblea, salvo i casi di maggioranze qualificate, delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti o intervenuti per delega. Gli associati possono farsi rappresentare sia nelle Assemblee ordinarie che straordinarie. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni contenute nello stesso avviso. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è revocabile in qualsiasi momento. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di due associati. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, al fine di coordinare i lavori, all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un Presidente dell'Assemblea ed un Segretario verbalizzante, che sottoscrivono le deliberazioni assembleari. Tutti i verbali delle deliberazioni che autorizzano, determinano, approvano spese o dispongono impegni di spesa anche pluriennali o a valere su esercizi successivi, devono essere sottoscritti o successivamente vistati dal Tesoriere. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne copia a proprie spese.

Art. 10 - Convocazione ordinaria.

L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, presso il luogo che si riterrà più utile allo scopo. È convocata in sessione ordinaria nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto economico-finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata non meno di sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza dal Presidente o, in caso di impossibilità dal Vice Presidente più anziano, per posta elettronica, con altri mezzi telematici o con affissione presso la sede sociale o - sentito il parere del Consiglio direttivo - con quegli altri mezzi che si riterranno adeguati allo scopo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora ove si terrà la riunione.

Art. 11 - Convocazione straordinaria.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, presso il luogo che si riterrà utile allo scopo; È convocata in sessione straordinaria per deliberazione del Presidente, in caso di sua assenza o di suo impedimento dal Vice Presidente più anziano, o se richiesta da almeno 3/5 dei Soci iscritti, al fine di deliberare su tutti gli altri argomenti di carattere straordinario iscritti all'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata non meno di sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza per posta elettronica, con altri mezzi telematici, con affissione presso la sede sociale o con quegli altri mezzi che si riterranno adeguati allo scopo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora ove si terrà la riunione. L'Assemblea straordinaria può modificare il presente Statuto con la presenza di almeno 3/4 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mantenendone comunque i principi e le finalità generali. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 12 - Il Presidente.

Il Presidente del Centro studi è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente più anziano, esercita i poteri nell'esecuzione delle iniziative dirette alla individuazione degli scopi statutari, di programmi culturali e sociali, di attività e delle deliberazioni del Consiglio direttivo concernenti agli scopi; egli convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio direttivo; propone all'Assemblea l'elezione dei membri del Consiglio direttivo, del Tesoriere, del Direttore, può proporre l'elezione di uno o più Vice Presidenti e il Presidente onorario;

Art. 13 - I Vice Presidenti, ove nominati.

I Vice Presidenti, ove nominati, svolgono le funzioni vicarie del Presidente, sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, scelti fra i membri del Consiglio direttivo e durano in carica tre anni. Collaborano con il Presidente nel raggiungimento degli obiettivi, delle attività e nella conduzione dell'Associazione.

Art. 14 - Il Direttore.

Il Direttore del Centro studi è eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente, scelto fra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Al Direttore spettano, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio direttivo, la complessiva gestione associativa e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali; esercita la gestione ordinaria e straordinaria in base alle indicazioni del Consiglio direttivo. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Associazione, agisce in nome e per conto del Centro studi, manifesta e rappresenta la volontà dell'Associazione dinnanzi a terzi e in giudizio.

Art. 15 - Il Tesoriere.

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere gestisce il patrimonio e le attività economiche del Centro studi, redige il rapporto previsionale di spesa ed il rendiconto economico da presentare annualmente all'Assemblea.

Art. 16 - Il Presidente onorario, ove nominato.

Il Presidente onorario riveste la carica a titolo puramente onorifico e pertanto non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale. La carica è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso. Egli è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente, sentito il parere del Consiglio direttivo. Può essere scelto fra soci e non. Se scelto fra i Soci è invitato alle adunanze dell'Assemblea con diritto di voto; Il Presidente onorario può essere invitato alle adunanze del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo può affidare particolari compiti legati al suo ruolo.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea dei soci su proposta del Presidente. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti del Consiglio direttivo verrà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina con un numero minimo di cinque componenti, tra cui tra cui il Presidente, i Vice Presidenti, Il Tesoriere, il Direttore. Trova applicazione l'articolo 2382 del codice civile. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti; in caso di impedimento o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, alla prima convocazione dell'Assemblea si procederà, se necessario, ad eventuale integrazione. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di Consigliere è gratuita. Le riunioni del Consiglio direttivo sono

convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente più anziano tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e ogni qual volta si riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti. La convocazione deve essere inviata tramite e-mail o con altri mezzi telematici con preavviso minimo di un giorno e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate presso la sede sociale o altrove, presso il luogo che si riterrà utile allo scopo o mediante strumenti di telecomunicazione e videoconferenza. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano o in mancanza da persona designata dagli intervenuti. L'intervento in Consiglio direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I verbali del Consiglio direttivo sono trascritti in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione reso fruibile per gli interessati che ne facciano richiesta all'interno della sede sociale.

Art. 18 - Compiti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del Centro studi. In particolare il Consiglio direttivo:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari e stabilisce modalità e responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) stabilisce annualmente l'importo delle quote di adesione;
- c) delibera sull'ammissione ed espulsione dei Soci;
- d) decide sull'attività e le iniziative del Centro studi e sulla sua collaborazione con terzi;

- e) approva il rapporto previsionale di spesa, il rendiconto economico-finanziario e statuto patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) attua le decisioni dell'Assemblea;
- g) può approvare eventuali regolamenti interni, tecnici e organizzativi, salvo i casi di competenza inderogabile dell'assemblea;
- h) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- i) nomina, revoca ed integra i membri del Comitato scientifico;
- j) può attivare iniziative di coinvolgimento e partecipazione rivolte ai Soci e non mediante attività laboratoriali o consultazioni per iscritto al fine di acquisire il loro espresso gradimento;
- k) può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti fissandone limiti e durata.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 a 29 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo V

ORGANISMI CONSULTIVI, DI GARANZIA E CONTROLLO

Art. 19 - Organismi di garanzia e controllo.

Sono organismi di garanzia e controllo:

- a) Il Collegio dei Garanti;
- b) Il Sindaco o i Sindaci Revisori.

Art. 20 - Il Collegio dei garanti.

Il Collegio dei garanti è organo di garanzia e di giurisdizione interna; viene eletto dall'Assemblea ed ha il compito di emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti; dirimere le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo criteri definiti;

può essere composto sino a tre componenti, scelti fra i Soci e non, ma in ogni caso non membri di organismi dirigenti e durano in carica tre anni. I membri del Collegio dei garanti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, e, se non soci, all'Assemblea dei soci ma senza diritto di voto.

Art. 21 – Sindaco/i revisore/i.

Il Sindaco monocratico, o i Sindaci revisori sino ad un numero massimo di tre, è organo di verifica e controllo amministrativo eletto dall'Assemblea. Ha il compito di esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale, controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, controllare la regolare tenuta della contabilità e dei bilanci; Il Sindaco, o i Sindaci, è invitato a partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto; dura in carica tre anni.

Art. 22 – Organo di controllo e Revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato soltanto nei casi di nomina obbligatoria. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - Il Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è un organismo di indirizzo, propositivo consultivo di cui può avvalersi il Centro studi; è composto da qualificate personalità del mondo scientifico, della pedagogia, della giustizia e del mondo della cultura in generale; svolge una funzione di supporto, di collaborazione e di proposta per l'iniziativa scientifica all'attività del Centro studi. I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e - acquisito l'espresso gradimento dei Soci mediante consultazione per iscritto - sono designati, revocati o integrati dal Consiglio direttivo. Il Comitato scientifico nomina al suo interno un Presidente che presiede e coordina i lavori. Il numero dei componenti e le modalità di partecipazione possono essere stabiliti da apposito Regolamento.

Titolo VI

NORME DI DEMOCRAZIA INTERNA E AMMINISTRAZIONE

Art. 24 - Decisioni.

Di norma le decisioni degli organismi sono valide a maggioranza semplice dei presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

- a) approvazione dei documenti economici e loro variazioni;
- b) approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- c) adozione di provvedimenti di commissariamento;

Il voto è personale ed i Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta.

Art. 25 - Accessibilità e trasparenza.

Presso la sede sociale del Centro studi sono conservati:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione ai Soci, anche attraverso la pubblicazione presso i siti telematici istituzionali di atti e provvedimenti concernenti procedure di interesse pubblico, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative; devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 26 – Autonomia associativa.

APS Centro studi, ricerche e documentazione Sicilia/Europa “Paolo e Rita Borsellino”, potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nel proprio oggetto sociale, ma dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia nei confronti degli organi di governo, degli Enti di qualsiasi natura pubblica e privata.

Titolo VII

RISORSE E PATRIMONIO

Art. 27 – Risorse e patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed insieme ad eventuali avanzi di gestione può concorrere unicamente al perseguimento di finalità di utilità sociale previste dal presente statuto; le fonti di finanziamento, i proventi derivanti dall'attività, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Le fonti di finanziamento dell'Associazione possono derivare da:

- a) quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private, europee o internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione europea ed organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste, campagne di raccolta fondi e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni di promozione sociale.

Art. 28 – Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 7 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il rendiconto economico-finanziario dev'essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio e avanzi di gestione.

In caso di eventuale avanzo di gestione o di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio della stessa, dedotte le passività, sarà devoluto in favore di attività statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale o da quanto stabilito per legge; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VIII

NORME FINALI

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno i 3/5 degli aventi diritto.

Art. 31 - Rappresentanza legale.

La firma e la rappresentanza legale del Centro studi dinnanzi a terzi ed in giudizio sono conferite al Direttore. Le funzioni di rappresentante legale sono compatibili con altri incarichi ricoperti in seno al Consiglio direttivo;

Art. 32 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.